

CONCESSIONE IN USO DELLA GESTIONE DEL BOCCIODROMO COMUNALE SITO A VERDERIO IN VIA DEI CONTADINI VERDERESI N. 1 PER IL PERIODO di 5 ANNI

L'anno xxxx il giorno xxxxxxxx del mese di xxxxxxxx, presso la sede comunale di Verderio, in viale Dei Municipi n. 2, tra le parti:

TRA

Il Comune di Verderio – C.F. 03504880133 – Viale dei Municipi, 2, 23879 LC - rappresentato nella persona del Responsabile del Servizio Affari Generali e Servizi alla Persona Dott.ssa Mascia Maggi, di seguito indicato **parte Concedente**

E

e il Sig. _____ - Legale Rappresentante, in rappresentanza della _____, avente sede _____, codice fiscale _____, di seguito denominato **parte Concessionaria**

Premesse

L'azione del Comune tende alla realizzazione delle seguenti finalità, che considera di rilevante interesse pubblico:

- concorrere in modo determinante alla promozione ed al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative;
- dare piena attuazione all'art. 8 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive, operanti sul territorio comunale;
- realizzare una gestione di servizi sportivi con la collaborazione di soggetti come società, cooperative e associazioni senza scopo di lucro, operanti sul territorio e che sono anche utilizzatori dei servizi;
- collaborare alla realizzazione sul territorio di attività sportivo-ludico-ricreative per giovani ed adolescenti

Richiamate:

- la Legge regionale 1° ottobre 2014, n. 26 «Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna»;

- la Legge Regionale 14 dicembre 2006, n° 27

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____ esecutiva ai sensi di legge ed avente per oggetto:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (Oggetto della concessione)

1. La parte Concedente affida alla parte Concessionaria, che accetta, la gestione temporanea delle attività sportive presso il Bocciodromo Comunale, di sua proprietà, sito nella struttura denominata "Il Platano" di via Dei Contadini Verderesi, 1 nel Comune di Verderio, composta da n. 2 (due) campi di bocce con tutti gli spazi di pertinenza (servizi igienici, spogliatoio, ripostiglio) di cui alla planimetria che viene separatamente sottoscritta dalle parti.

Art. 2 (Durata della concessione)

1. La concessione avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente atto e viene data in concessione per un periodo di 5 anni . Alla scadenza cesserà di pieno diritto, senza necessità di disdetta.
2. La parte Concedente si riserva comunque la possibilità di revocare in qualsiasi momento la concessione con preavviso di giorni 30, ove ricorrano ragioni di pubblico interesse o per motivate necessità dell'Ente o per ragioni di forza maggiore o per inadempienze della parte concessionaria alle clausole regolanti la presente concessione senza che la parte concessionaria possa pretendere compensi od indennizzi di sorta e comunque di imporre nuove condizioni durante il periodo di validità della concessione.
3. La parte Concessionaria, a sua volta, potrà rinunciare in qualsiasi momento alla concessione accordata, dandone preavviso almeno 30 giorni prima con lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC).

Art. 3 (Canone concessorio)

1. La concessione è a titolo gratuito.

Art. 4 (Modalità di utilizzo)

1. La parte Concessionaria è tenuta ad utilizzare esclusivamente ai fini sportivi (gioco delle bocce) e correttamente le strutture concesse in uso. È fatto divieto alla parte Concessionaria di utilizzare il bene concesso in modo difforme da quello stabilito dalla concessione, come pure di eseguire opere e lavori che possano, anche temporaneamente, variare la consistenza e la struttura del bene stesso senza l'autorizzazione formale della parte Concedente. È pure fatto divieto alla parte Concessionaria di modificare la destinazione del bene quale risulta dall'atto di concessione senza il preventivo consenso della parte concedente, ed è inoltre vietata la sub-concessione. La concessione non può essere ceduta, neppure parzialmente a terzi.
2. Qualora fossero arrecati danni agli immobili, alle strutture ed attrezzature dell'impianto da parte della parte Concessionaria, la stessa dovrà risarcire il danno arrecato per propria colpa o negligenza.
3. Alla scadenza o alla revoca della concessione il bene dovrà essere riconsegnato alla parte Concedente nello stato di fatto riscontrato all'atto della consegna ad inizio concessione e nei tempi e secondo le istruzioni impartite dagli uffici comunali. In caso d'inadempimento alla riconsegna la parte concedente provvederà d'ufficio.
4. E' vietata qualsiasi modifica, innovazione o trasformazione ai locali senza il preventivo consenso scritto della parte concedente fermo restando che ogni spesa, anche se autorizzata, ivi comprese quelle relative alle pratiche amministrative che fossero necessarie, rimarrà ad integrale carico della parte concessionaria e che gli eventuali lavori, o le innovazioni o modificazioni, ove richiesto dalla parte concedente, verranno rimosse al termine della concessione, sempre a cura e spese della parte concessionaria. Ogni aggiunta che non possa essere tolta senza danneggiare i locali oggetto di concessione ed ogni altra innovazione, pur autorizzata, resterà acquisita alla proprietà a titolo gratuito.
5. La parte Concessionaria dichiara che l'immobile è adatto all'uso convenuto, e di

accettarlo nello stato di fatto in cui attualmente si trova, impegnandosi a riconsegnarlo alla scadenza del contratto, nel medesimo stato, salvo il deperimento per il normale uso.

Art. 5 (Oneri a carico della parte Concedente)

1. La parte Concedente per tutta la durata della convenzione si accollerà i seguenti oneri:

- a) interventi di manutenzione straordinaria degli impianti e delle strutture

Art. 6 (Oneri a carico della parte Concessionaria)

1. La parte Concessionaria si farà carico dei seguenti oneri:

- sorveglianza, custodia, pulizia dell'impianto sportivo;
- manutenzione ordinaria dell'impianto e delle attrezzature sportive fisse e mobili;
- finalizzazione della gestione anche ad un uso pubblico sociale, in modo da assicurare la diffusione e l'incremento della pratica sportiva del gioco delle bocce, promuovendo l'attività a favore dei disabili, l'attività formativa per i giovani, l'attività sportiva per le scuole, l'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza, le attività agonistiche riferite a campionati, tornei, gare, manifestazioni ufficiali;
- assolvimento degli adempimenti di sicurezza e igiene sul lavoro (D. Lgs. 81/2008);
- assunzione degli oneri economici relativi alle utenze (energia elettrica, gas, TARI, manutenzione estintori, eccetera);
- realizzazione di tutti quegli interventi utili a mantenere la parte di impianto funzionale alle attività svolte. È fatto obbligo al concessionario di segnalare al Comune, immediatamente, eventuali danni riscontrati prima e dopo l'uso della struttura sportiva (anche con documentazione fotografica).

Art. 7 (Responsabilità)

1. La parte Concessionaria si impegna a tenere sollevata quella concedente da ogni responsabilità per danni che derivassero a terzi in dipendenza dell'esercizio della concessione.

2. La parte Concessionaria è tenuta alla stipula di una polizza assicurativa per responsabilità civile, per eventuali danni a terzi, derivati dall'esercizio della propria attività all'interno dell'impianto.

Art. 8 (Pubblicità)

1. È consentito alla parte concessionaria l'esercizio, in nome proprio o con sub-concessione, di forme pubblicitarie all'interno dell'impianto sportivo, previo il benessere della parte Concedente, nel rispetto delle Leggi e dei Regolamenti in materia.

2. La parte Concedente è esonerata da qualsiasi spesa per il collocamento del materiale pubblicitario.

3. La parte Concessionaria, al termine del contratto pubblicitario, è tenuta al ripristino degli spazi destinati o individuati per la pubblicità.

Art. 9 (Controlli)

1. Il Concedente si riserva la facoltà di controllare il rispetto della presente convenzione attraverso verifiche effettuate dal proprio personale, riguardante le strutture concesse in uso e le loro condizioni, in qualsiasi momento lo ritenga opportuno.

Art. 10 (Spese contrattuali)

1. Spese ed imposte relative e conseguenti all'atto sono a carico della parte concedente. In ogni caso di recesso anticipato della parte concessionaria, l'imposta di registro per la risoluzione del contratto sarà a suo carico. La parte concessionaria consente sin da ora che la registrazione del contratto venga eseguita a cura della parte concedente.

Art. 12 (Disposizioni finali)

1. Le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi con il rapporto di concessione in uso – legge 31 dicembre 1996, n. 675.

2. Qualsiasi modifica al presente contratto va approvata per iscritto.